



Roma, 20.07.2026

Al Capo Dipartimento del DOG

Al Capo Dipartimento del DAG

Al Direttore Generale Personale e
Formazione del DOG

Al Direttore Generale degli Affari
interni del DAG

Oggetto: recupero dei compensi spettanti agli ufficiali giudiziari ex art. 122 DPR 1229/1959 - OSSERVAZIONI A NOTA Risposta 19 maggio 2026 - Torino - Quesito in materia di ripartizione dei compensi previsti dall'art. 122, comma 4, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e succ. mod. e integr. (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) e di restituzione degli atti di pignoramento (All.1)

Nella qualità di Segretario Generale della Federazione ConfSal Unsa, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa presso il Ministero della Giustizia, sollecitato dalle strutture territoriali e da diversi Funzionari Unep sono a rappresentare la necessità di un intervento correttivo per la uniforme applicazione sul territorio nazionale delle modalità di pagamento e recupero dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari della nota in oggetto specificata.

Si tratta delle procedure esecutive nelle quali il Giudice dell'Esecuzione ha provveduto alla liquidazione dei compensi spettanti agli ufficiali giudiziari, ponendoli a carico del creditore procedente.

Tali somme, pur assistite da formale provvedimento giurisdizionale, non sono state spontaneamente corrisposte.

Gli Uffici, al fine di sollecitarne il pagamento, hanno attivato le ordinarie iniziative mediante notificazione di atti di diffida e messa in mora, senza tuttavia conseguire alcun risultato utile.

La questione impone, pertanto, di individuare con chiarezza il corretto inquadramento giuridico del compenso e, conseguentemente, di definire un modello operativo coerente con il sistema normativo vigente.

Il compenso previsto dall'art. 122 DPR 1229/1959 presenta, infatti, una duplice natura, che appare decisiva ai fini dell'analisi. Esso costituisce, da un lato, un credito erariale, in quanto derivante dall'attività processuale e formalizzato mediante provvedimento del giudice; dall'altro, integra una componente del trattamento economico degli ufficiali giudiziari, assumendo quindi natura retributiva nell'ambito del rapporto di pubblico impiego.

Tale duplice qualificazione non consente di configurare il compenso come un credito rimesso alla iniziativa del singolo o dell'Ufficio, ma impone di ricondurlo all'interno della logica propria della contabilità pubblica, nella quale il momento del pagamento deve rimanere distinto e autonomo rispetto a quello del recupero.

In questo quadro si inserisce la recente circolare del Ministero della Giustizia (prot. IV-031/2026/NC-CG, m_dg.DOG.19/05/2026.0107570.U), la quale, pur confermando la possibilità di ricorso all'ingiunzione ex R.D. 639/1910, ha ricondotto espressamente il recupero dei compensi in oggetto al circuito delle spese di giustizia, prevedendo la trasmissione delle relative partite creditorie all'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale e la successiva gestione mediante iscrizione a ruolo e riscossione attraverso l'agente competente.

Tale impostazione appare certamente apprezzabile nella misura in cui riconosce la natura erariale del credito e consente di superare la prospettiva di un recupero diretto in via esecutiva da parte dell'Ufficio UNEP, riallineando il sistema al modello generale delineato dal DPR 115/2002.

Tuttavia, la soluzione indicata non appare del tutto risolutiva.

Permane, infatti, un profilo di duplicazione procedimentale, considerato che l'emissione dell'ingiunzione si aggiunge ad un titolo esecutivo già esistente, costituito dal decreto di liquidazione del Giudice dell'Esecuzione, senza apportare un effettivo valore aggiunto sotto il profilo della tutela del credito.

Ma, soprattutto, la circolare non affronta il tema – ritenuto dirimente – del rapporto tra corresponsione del compenso e recupero del credito.

Il modello delineato, infatti, finisce per configurare, in concreto, un sistema nel quale il pagamento del compenso viene di fatto subordinato all'esito del recupero, con conseguente compressione della sua natura retributiva e trasferimento del rischio economico sull'Ufficio e, indirettamente, sul personale.

Ad avviso dello scrivente, tale impostazione non appare coerente con il sistema delineato dal DPR 115/2002.

Il Testo Unico delle spese di giustizia, infatti, è strutturato secondo una sequenza logica ben definita, nella quale il recupero dei crediti erariali interviene a valle di una precedente anticipazione o comunque della presa in carico della spesa da parte dell'Amministrazione. In assenza di tale presupposto, il credito rimane in una dimensione meramente potenziale e non può essere correttamente inserito nel circuito pubblicistico della riscossione.

Ne deriva un principio che si ritiene centrale: il recupero presuppone l'anticipazione.

In altri termini, non appare configurabile un sistema nel quale si proceda prima al recupero e solo successivamente al pagamento del compenso, poiché ciò determina un'inversione della logica

propria delle spese di giustizia. Al contrario, è proprio l'intervenuta anticipazione da parte dell'Amministrazione a rendere il credito effettivamente erariale e, quindi, suscettibile di essere recuperato attraverso i canali previsti dal DPR 115/2002.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il modello delineato dalla circolare ministeriale necessiti di un completamento sul piano operativo.

In particolare, appare necessario affermare che, decorso inutilmente un congruo termine dalla formazione del titolo - individuabile nel deposito del decreto di liquidazione del Giudice dell'Esecuzione nel fascicolo informatico, senza che sia intervenuto il pagamento spontaneo da parte del soggetto obbligato - l'Amministrazione debba procedere comunque alla corresponsione del compenso in favore dell'ufficiale giudiziario.

Una simile soluzione, oltre a risultare coerente con il DPR 115/2002 e con la natura erariale del credito (artt. 2770-2755 c.c.) appare in linea con la funzione retributiva del compenso e potrebbe trovare copertura nei capitoli di bilancio (capitolo 1360) già destinati alla gestione delle spese di giustizia.

A tale anticipazione dovrà seguire, in via ordinaria, la trasmissione della partita di credito all'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale, il quale provvederà ad attivare il procedimento di riscossione secondo le modalità previste dal DPR 115/2002, inclusa la fase di invito al pagamento mediante l'agente della riscossione.

Una simile soluzione consente di ricondurre il sistema ad equilibrio, garantendo da un lato la natura retributiva del compenso e, dall'altro, la corretta gestione del credito erariale attraverso il circuito pubblico.

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta l'esigenza che venga adottato un indirizzo uniforme che chiarisca le modalità di gestione delle fattispecie in esame, anche alla luce della recente circolare ministeriale.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Battaglia



All. 1)

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/risposta_selezionata?contentId=UNE1510408#

Risposta 19 maggio 2026 - Torino - Quesito in materia di ripartizione dei compensi previsti dall'art. 122, comma 4, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e succ. mod. e integr. (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) e di restituzione degli atti di pignoramento

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione generale del personale e della formazione**

Prot. IV-DOG/03-1/2026/NC-CG-107563.U del 19/05/2026

**Alla Corte di Appello di Torino
Ufficio Gestione Personale Ufficiali Giudiziari**

OGGETTO: Ufficio NEP della Corte di Appello di Torino - Quesito in materia di ripartizione dei compensi previsti dall'art. 122, comma 4, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e succ. mod. e integr. (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) e di restituzione degli atti di pignoramento.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto dalla Corte di Appello di Torino, Ufficio Gestione Personale Ufficiali Giudiziari, si rappresenta quanto segue.

Sulla materia della ripartizione dei compensi previsti dall'art. 122, comma 4, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, questa Direzione generale si è già espressa con nota prot. VI-DOG/192/03-1/2016/CA del 14.4.2026 e con nota prot. IV-DOG/03-1/2024/CA, del 14.11.2024.

In particolare, con riferimento alla ripartizione del 60% del compenso in oggetto, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario o il funzionario unep che ha proceduto alle operazioni di pignoramento sia diverso da colui che ha interrogato le banche dati di cui all'art. 492 bis cpc, in tali note si precisava che tale quota del 60% del compenso è attribuito nella misura del 50% ciascuno.

Si chiariva, altresì, che nel caso in cui il pignoramento fosse stato notificato da più ufficiali giudiziari/ funzionari unep, la quota del 30% andava ripartita tra tutti coloro che hanno partecipato all'espletamento dell'atto.

Aggiungasi, con la presente nota, che nel criterio di ripartizione di tale quota del 30% del compenso, non si deve tener conto dell'esito positivo o negativo della notifica, in quanto la normativa (art. 122, comma 4, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229) non prevede distinzioni al riguardo.

In ordine all'ulteriore quesito se sugli atti di pignoramento vada sempre apposto, da parte dell'Ufficio NEP, il timbro di restituzione, ai fini del decorso del termine di legge per l'iscrizione a ruolo, si osserva quanto segue.

Il termine per l'iscrizione a ruolo, nelle varie tipologie di pignoramento disciplinate dalla normativa vigente, decorre dalla "consegna" al creditore dell'atto di pignoramento (art. 518, comma 6, cpc,

per i pignoramenti mobiliari; art. 543, comma 4, cpc, per i pignoramenti presso terzi; art. 557, comma 2, cpc, per i pignoramenti immobiliari; ecc..).

Pertanto, per il creditore procedente, il termine di iscrizione a ruolo inizia a decorrere, non dal messaggio pec di disponibilità generato in automatico dal software gsu web, in uso agli Uffici NEP, al momento dell'evasione dell'atto, ma dalla materiale consegna, a cura di tale Ufficio NEP, dell'atto di pignoramento, sul quale, lo stesso Ufficio NEP, apporrà il timbro di restituzione, necessario al fine del calcolo del predetto termine di iscrizione a ruolo.

Si invita a portare a conoscenza del Dirigente dell'Ufficio NEP della Corte di Appello di Torino il contenuto della presente nota, per gli adempimenti di competenza.

Roma, 19 maggio 2026

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini